

Incompatibilità potenziale ex art. 18 O.G.: rilevanza ai fini della destinazione, in seguito ad un tramutamento interno, di un magistrato trasferito d'ufficio.

(Risposta a quesito del 4 maggio 2011)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 4 maggio 2011, ha adottato la seguente delibera:

“- letto il quesito presentato il 22 marzo 2011 dalla dott.ssa ..., consigliere della Corte di appello di ..., con il quale si chiede di conoscere se esista un diritto di prescelta della stessa nel prossimo bando di tramutamento interno stante la propria posizione di potenziale incompatibilità ex art. 18 dell'Ordinamento Giudiziario con il coniuge avvocato;

- rilevato in fatto che con delibera di questo Consiglio del 27 gennaio 2010 la dott.ssa ... veniva trasferita a domanda presso la Corte di appello di ..., nel provvedimento prevedendosi che il dirigente dell'ufficio in sede di assegnazione del magistrato avrebbe dovuto tener conto della rappresentata situazione di incompatibilità della stessa dott.ssa ... con il coniuge iscritto all'Albo degli Avvocati di ed operante nel settore civile;

- che anteriormente alla presa di possesso della dott.ssa ... il Presidente della Corte di appello di ... metteva a concorso nove posti di consigliere;

che a detto concorso partecipava anche la dott.ssa ... presentando domanda per le sole sezioni penali;

- che il Presidente della Corte di appello all'esito del bando di tramutamento interno assegnava d'ufficio la dott.ssa ... alla III sezione civile quale consigliere di primo incarico;

- che il medesimo Presidente successivamente modificava detta assegnazione in ragione della situazione di incompatibilità della dott.ssa ... ed assegnava provvisoriamente la stessa alla quinta sezione penale in attesa dell'espletamento del prossimo concorso per tramutamento interno;

- ritenuto in diritto che la dott.ssa ... debba essere tramutata in via definitiva presso una sezione penale, al fine di evitare qualsiasi situazione di potenziale incompatibilità con il coniuge avvocato civilista iscritto al foro di ..., così come previsto nella delibera 27 gennaio 2010 di questo Consiglio di trasferimento della stessa dott.ssa ... presso la Corte di appello di ...;

- ritenuto però che tale esigenza non si sostanzia in una sorta di “*diritto di prescelta*” della dott.ssa ... rispetto agli altri aspiranti ai posti nel settore penale nel corso del prossimo bando di tramutamento interno, bensì nell'onere per il Presidente della Corte di appello di ... di provvedere all'immediato tramutamento d'ufficio della dott.ssa ... ad una sezione penale al fine di rimuovere in via definitiva la situazione di potenziale incompatibilità ex art. 18 O.G. della stessa, e ciò mediante utilizzo dello strumento di cui al par. 50.1 lett. f) e 51.2 della circolare sulle tabelle di formazione degli uffici giudiziari attualmente in vigore, applicabile anche al caso di incompatibilità preesistente al trasferimento presso detto ufficio e non sopravvenuta,

delibera

di rispondere al quesito nei seguenti termini:

“Il magistrato che all'atto del trasferimento in un ufficio debba essere collocato al settore penale al fine di evitare il verificarsi di una situazione di potenziale incompatibilità ex art. 18 dell'ordinamento giudiziario per essere il proprio coniuge avvocato civilista iscritto all'albo del medesimo circondario, non ha diritto a scegliere prioritariamente rispetto agli altri magistrati nel primo bando per il tramutamento interno successivo alla sua presa di possesso nell'ufficio, bensì deve essere tramutato d'ufficio al settore penale, al di fuori di bandi di concorso interni, ovvero ai sensi dei parr. 50.1 lett. f) e 51.2 della circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudiziari attualmente in vigore”.